



SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA.....

Il Sovrintendente archivistico per IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA.....

Visto l'art. 36 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, sull'ordinamento degli Archivi di Stato :

DICHIARA

che l'archivio di Benvenuto Terracini e fondi aggregati.....

di proprietà del Sig. della associazione Archivio delle Tradizioni e del Costume.....

ebraici Benvenuto e Alessandro Terracini.....

in possesso del Sig.

detenuto dal Sig.

conservato in Torino presso la sede dell'Associazione, in via S. Pio V. 12.....

è di notevole interesse storico e pertanto sottoposto alla disciplina prevista dagli artt. 36, 37, 38, 39, 40, 41,

42, 43 del citato D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, per i seguenti motivi: il detto complesso.....

archivistico costituito dalle carte personali del glottologo Benvenuto Terracini.....

(1886-1978), riflettenti i suoi interessi scientifici e la sua attività quale.....

presidente della Comunità ebraica di Torino, e da vari materiali documentari.....

nonché da manoscritti a questi aggregati, provenienti da varie famiglie e comunità.....

ebraiche piemontesi, riveste particolare interesse storico poiché illustra vari mo-.....

menti e aspetti della presenza, della vita e della cultura delle dette comunità ed.....

integrale testimonianze conservate nei rispettivi archivi, dal secolo XVII in poi.....

Notifica in particolare al Sig. (3) alla Sig.a Anna Bises Vitale presidente della suddetta.....

Associazione.....

ai sensi e per gli effetti delle lettere c), e), f), g) e h) dell'art. 38 del citato D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, il divieto di alienazione e di esportazione del materiale sopradescritto senza darne preventiva comunicazione a questa Sovrintendenza, il divieto di smembramento dell'archivio e di effettuare scarti senza l'osservanza della prescritta procedura, nonché l'obbligo di comunicare alla stessa Sovrintendenza ogni eventuale trasferimento del materiale documentario in altro sede.....

Torino.....addì 26.1.1995.....



SOVRINTENDENTE ARCHIVISTICO

(bollo e firma)

Guido Gentile

TITOLO IV - Capo II

Vigilanza sugli archivi privati di notevole interesse storico

ART. 36

(Dichiarazione di notevole interesse storico)

E' compito dei sovrintendenti archivistici dichiarare, con provvedimento motivato da notificare in forma amministrativa, il notevole interesse storico di archivi o di singoli documenti di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati.

Contro i provvedimenti dei sovrintendenti i privati possono ricorrere, nel termine di trenta (1) giorni, al ministero per i Beni Culturali e Ambientali, udito il comitato di settore per i Beni Archivistici (2).

ART. 37

(Accertamento dell'esistenza degli archivi privati di notevole interesse storico)

I privati proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi di cui facciano parte documenti di data anteriore all'ultimo settantennio, hanno l'obbligo, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto e, in caso di successiva acquisizione, entro 90 giorni da essa, di darne notizia per iscritto al sovrintendente archivistico competente e al prefetto della provincia.

I sovrintendenti archivistici accertano d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti anche di data più recente di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati, e di cui sia presumibile il notevole interesse storico.

Tutti coloro che esercitano il commercio di documenti, nonché i titolari di case di vendita, hanno l'obbligo di comunicare al competente sovrintendente archivistico l'elenco dei documenti posti in vendita.

I pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al competente sovrintendente archivistico l'eventuale esistenza di documenti tra gli oggetti da vendere.

Entro tre mesi dalle comunicazioni di cui ai due precedenti commi il sovrintendente notifica ai denunzianti i provvedimenti di sua competenza, dandone notizia al prefetto. Il silenzio del sovrintendente vale come autorizzazione alla vendita.

ART. 38

(Obblighi per il privato)

I privati proprietari, possessori o detentori degli archivi o dei singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico hanno l'obbligo di:

a) conservare gli archivi e i singoli documenti, nonché ordinarli e inventariarli o consentire che all'ordinamento e all'inventariazione provveda il competente sovrintendente archivistico. Copia dell'inventario deve comunque essere inviata al sovrintendente che provvede a rimborsarne il costo;

b) permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il competente sovrintendente archivistico, la consultazione dei documenti che, d'intesa con il sovrintendente, non siano riconosciuti di carattere riservato. La consultazione può avvenire, a scelta del privato, mediante riproduzione fotografica eseguita a cura del sovrintendente, oppure mediante temporaneo deposito dei documenti presso il competente archivio di Stato, oppure in altro modo che venga concordato volta a volta fra il sovrintendente e il privato. Le spese sono a carico dello studioso;

c) comunicare entro 30 giorni dall'evento al sovrintendente archivistico competente la perdita o la distruzione degli archivi o dei singoli documenti, nonché il trasferimento di essi in altra sede;

1) Il termine indicato in 60 giorni dal D.P.R. 30-9-1963, n. 1409, è stato ridotto a 30 giorni dal D.P.R. 24-11-1971, n. 1199 (art. 2).

2) La dizione in corsivo è stata così modificata con il D.P.R. 3-12-1975 n. 805. Il ricorso dovrà essere indirizzato a: Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Ufficio Centrale per i Beni Archivistici - 00100 ROMA. Il ricorso potrà essere inoltrato anche tramite la Sovrintendenza Archivistica.

514/562-1209

d) procedere al restauro dei documenti deteriorati, o consentire che vi provveda il competente sovrintendente archivistico;

e) non trasferire, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà, il possesso o la detenzione degli archivi o dei singoli documenti, senza darne preventiva notizia al competente sovrintendente archivistico. La stessa comunicazione debbono fare coloro che acquistano a titolo di eredità o di legato gli archivi o singoli documenti, nonché il notaio, nei casi di suo intervento;

f) non esportare dal territorio della Repubblica gli archivi o i singoli documenti senza la preventiva autorizzazione della competente sovrintendenza archivistica, che esercita la funzione di ufficio di esportazione. Entro il termine di novanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, il ministro per i Beni Culturali e Ambientali (3) ha facoltà di acquistare per il valore dichiarato nella richiesta stessa le cose che presentino interesse documentale o archivistico. Ai fini dell'esercizio della predetta facoltà, nei confronti dei beni per i quali viene richiesta autorizzazione di esportazione verso i Paesi appartenenti alla Comunità economica europea, il prezzo di acquisto è proposto dal ministro stesso. Ove l'esportatore ritenga di non accettare il prezzo offerto dal ministro e non rinunci all'esportazione, il prezzo stesso sarà stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta da tre membri, da nominarsi uno dal ministro, l'altro dall'esportatore ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'esportatore.

La disposizione di cui al precedente comma si applica a chiunque intenda esportare dal territorio della Repubblica archivi o singoli documenti anche se non dichiarati di notevole interesse storico; (4)

g) non smembrare gli archivi, i quali debbono essere conservati nella loro organicità;

h) non procedere a scarti senza osservare la procedura descritta dall'art. 42;

i) consentire al sovrintendente archivistico di procedere, previe intese, a visite per accertare l'adempimento degli obblighi posti dal presente articolo.

ART. 39

(Deposito volontario)

I privati proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti, possono chiedere di depositarli presso i competenti archivi di Stato. I privati possono revocare il deposito assumendo gli obblighi di cui all'art. 38.

ART. 40

(Diritto di prelazione)

Nei casi previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 37 e della lettera e) dell'art. 38 il ministro per i Beni Culturali e Ambientali (3) può esercitare, entro tre mesi dalla comunicazione fatta al sovrintendente archivistico, il diritto di prelazione.

ART. 41

(Nullità delle alienazioni)

Sono nulle le alienazioni non precedute dalle notifiche previste dal terzo e dal quarto comma dell'art. 37 e dalla lettera e) dell'art. 38, nonché quelle effettuate prima della scadenza del termine indicato nell'art. 40.

ART. 42

(Scarto di documenti dei privati)

I proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico non possono procedere a scarti se non previa autorizzazione del competente sovrintendente archivistico.

Il sovrintendente può disporre il deposito, presso il competente archivio di Stato, dei documenti che i privati propongono per lo scarto.

3) La dizione in corsivo è stata così modificata con il D.P.R. 3-12-1975 n. 805.

4) Così modificata la lettera f) dalla legge 3 agosto 1972, n. 487.

ART. 43

(Inadempienza dei privati)

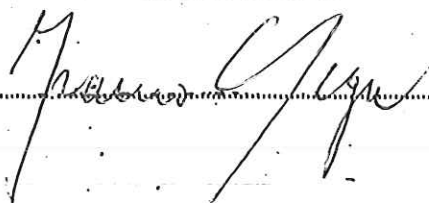
Qualora i proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico non ottemperino, in tutto o in parte, agli obblighi sanciti dalle lettere a) e d) dell'art. 38, il sovrintendente archivistico assegna ad essi un congruo termine perchè vi adempiano o permettano al sovrintendente stesso di provvedere direttamente. Trascorso questo termine infruttuosamente, il ministro per i Beni Culturali e Ambientali (5), nei casi di particolare gravità, ordina su proposta del sovrintendente o su conforme parere del comitato di settore per i Beni Archivistici (5), il deposito dell'archivio o dei singoli documenti nell'archivio di Stato competente.

Il deposito, con le stesse modalità, può essere ordinato anche nei casi di trasgressione dei divieti stabiliti dalle lettere f), g), h) del menzionato art. 38.

5) La dizione in corsivo è stata così modificata con il D.P.R. 3-12-1975 n. 805.

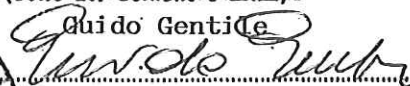
Io sottoscritto ~~questo comunale di~~ ~~XX~~ in esecuzione della richiesta del
e la Valle d'Aosta
Sovrintendente archivistico per il Piemonte ho consegnato in questo giorno 26.1.1995
copia conforme della presente dichiarazione, nelle mani del Sig. (1) ing. Franco Segre, Vice Presidente
dell'Associazione Archivio R. e A. Terracini
il quale alla mia richiesta di firmare l'originale in segno di ricevuta della presente (2) ha firmato

IL RICEVENTE

x 

IL SOVRINTENDENTE
~~IL MESSO COMUNALE~~
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~



Quido Gentile


Relata di notifica pervenuta alla Sovrintendenza archivistica il giorno

IL SOVRINTENDENTE ARCHIVISTICO

1) Cognome, nome e indicazione della qualifica: familiare, addetto al servizio, addetto alla casa, addetto all'amministrazione ecc.
2) Ha consentito, oppure: si è rifiutato di firmare, oppure: ha dichiarato di essere illetterato.